



INFORTUNI CUMULATIVA

AGENZIA DI EMISSIONE	CODICE	RAMO	N. POLIZZA
RHO	513	31	8111

Codice	ramo	Polizza	Scadente il

Sostituisce la polizza

La Società Cattolica di Assicurazione (in seguito denominata Società) in base alle norme che regolano l'assicurazione contenute nell'Allegato n. 1 mod. 1080/A infortuni ed. 2010 che forma parte integrante della presente polizza e che il Contraente dichiara di conoscere e di accettare assicura contro gli infortuni le persone (in seguito denominate Assicurato), indicate nell'elenco allegato Mod. 1081/E infortuni ed. 2010. Il contratto viene stipulato dal:

CONTRAENTE	CODICE FISCALE
A.S.D. G.S. ALTIUS	93534000158

INDIRIZZO	N. CIVICO	COMUNE	PROV.	C.A.P.
VIA MARCONI	26	CORNAREDO	MI	20010

LA POLIZZA E' STIPULATA PER LA DURATA DI ANNI	INIZIO	TERMINE	RATEAZIONE DEL PREMIO	SCADENZA RATE
1	29/09/2011	29/09/2012	ANNUALE	9

INDICIZZAZIONE	INDICE INIZIALE	RIFERITO AL MESE DI	DEL	FATTO 100 L'INDICE DI

DICHIARAZIONE: con riferimento all'art. 1 delle norme che regolano l'assicurazione in generale, il Contraente dichiara che le attività professionali (principali e secondarie) degli Assicurati sono quelle riportate sull'allegato elenco mod. 1081/E infortuni ed. 2010

Sono inoltre operanti le seguenti Condizioni Particolari:

nonché le Condizioni Aggiuntive delle App. 2

RIEPILOGO SOMME ASSICURATE

(vedasi anche allegato elenco Mod. 1081/E Infortuni ed. 2010)

- Per il caso di morte (v. art. 24)	€	50.000,00	(€	CINQUANTAMILA/00)
- Per il caso di Invalidità Permanente (v. art. 25/A-25/B)	€	100.000,00	(€	CENTOMILA/00)
- Per il caso di Inabilità Temporanea (v. art. 26)	€	-	(€)
- Per il caso delle Spese Mediche ... (v. art. 28)	€	3000,00	(€	TREMILA/00)
- Per l'indennità giornaliera di ricovero (v. art. 29)	€	50,00	(€	CINQUANTA/00)

N. B. La presente polizza è stipulata fra le parti in aggiunta e indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito dalle leggi vigenti o future.

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- 1) assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile intestato all'agente in qualità di agente della Società;
- 2) ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società
- 3) contante nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

LA PRIMA RATA DI PREMIO HA INIZIO ALLE ORE 24 DEL	29	9	2011	E TERMINA ALLE ORE 24 DEL	29	9	2012
---	----	---	------	---------------------------	----	---	------

PREMIO IN ENTRATA	PREMIO IN USCITA	ACCESSORI	DIRITTI	IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE
2.282,93				2.282,93	57,07	2.340,00

RATE SUCCESSIVE	PREMIO IN ENTRATA	ACCESSORI	DIRITTI	IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE
	2.282,93			2.282,93	57,07	2.340,00

CONVENZIONE SPEC.

Il presente contratto è stato redatto in tre esemplari ad un solo effetto in

Rh il 29/9/2011

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

BEBAION Sas
L'Agente Generale

A.S.D. Altius
IL CONTRAENTE
20010 CORNAREDO (MI)
C.F. 93534000158

A.S.D. Altius
IL CONTRAENTE
Via Marconi, 26
20010 CORNAREDO (MI)
C.F. 93534000158

Il sottoscritto con riferimento a quanto disposto dall'art. 1341 del C.C. dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli che regolano l'assicurazione: Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro; Art. 9 - Proroga del contratto; Art. 11 - Foro Competente; Art. 21 - Altre Assicurazioni; Art. 31 - Deferimento di controversie a un collegio medico; Art. 34 - Indicizzazione

Il pagamento dell'importo dovuto per la prima rata è stato effettuato alla firma della presente, a mie mani

in Rh il 29/9/2011

L'AGENTE O L'INCARICATO

[Firma]

AGENZIA	COD.	RAMO	N. POL.	N. APP.	CONTRAENTE/ASSICURATO
RHO	513	31	8111	2	A.S.D. G.S. ALTIUS

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

La presente appendice forma parte integrante della polizza a cui si riferisce.
D'accordo tra le parti e a deroga di quanto stabilito nelle condizioni di assicurazione previste dall'allegato mod. 1080/A ed. 2006, si conviene quanto segue:

1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A deroga degli articoli 13) e 14) punto 6) delle "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI" si conviene che l'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che gli assicurati, specificatamente indicati (oppure preventivamente identificati), dovessero subire durante la partecipazione agli allenamenti, alle gare ed alle altre attività istituzionali previste dai programmi della Società.

2) PRESTAZIONI ASSICURATIVE

L'assicurazione viene prestata per ciascun atleta con i seguenti capitali:

- per il caso di Morte € 50.000,00 _____
- per il caso di Invalidità Permanente € 100.000,00 _____
- per il caso Diaria Ricovero € 50,00 _____
- per il caso Rimborso Spese Mediche, Farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere da infortunio € 3.000,00 _____

3) FRANCHIGIA SU INVALIDITA' PERMANENTE

A modifica di quanto stabilito dall'Art.25/B delle norme, si conviene che le percentuali previste dall'Art.25/A sono soggette all'applicazione delle seguenti franchigie:

- se l'invalidità permanente definitiva è di grado inferiore o pari al 3% della totale non si fa luogo ad indennizzo
- se l'invalidità permanente definitiva supera il 3% della totale, viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.

4) PREMIO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio annuo s'intende stabilito in € **18,00** per ciascun atleta assicurato nel presente contratto
Al perfezionamento della presente polizza il Contraente anticipa un premio di € **2.340,00**= calcolato su n° **130** atleti assicurati alla data di effetto della polizza, restando convenuto che alla scadenza dell'annualità verrà effettuata la regolazione premio in base al numero degli assicurati.

Entro 60 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il numero degli amministratori e dei sindaci assicurati affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate entro il termine di 30 giorni dalla relativa comunicazione.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti le comunicazioni dei dati necessari per la regolazione del premio o non provveda al pagamento della differenza attiva dovuta, la Società potrà fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni trascorso il quale l'assicurazione resterà sospesa fino al giorno successivo a quello in cui il Contraente avrà adempiuto ai suoi obblighi, fermo il disposto di cui al penultimo capoverso dell' Art .3 delle condizioni generali.

Per i contratti scaduti se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

AGENZIA	COD.	RAMO	N. POL.	N. APP.	CONTRAENTE/ASSICURATO
RHO	513	31	8111	2	A.S.D. G.S. ALTIUS

La somma dovuta alla Società a titolo di premio minimo per ciascun anno e/o periodo minore per il quale la presente polizza avrà vigore in nessun caso potrà essere inferiore a € 998,05 oltre le addizionali e le tasse.

5) LIMITE MASSIMO DI ESBORSO PER EVENTO CHE COLPISCA CONTEMPORANEAMENTE PIU' PERSONE.

Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più assicurati, si conviene che l'esborso massimo della Società non potrà superare la somma complessiva di € **1.550.000,00**. Qualora le indennità liquidabili a sensi di polizza eccedessero nel loro complessivo tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

6) DIARIA DA RICOVERO PER INFORTUNIO

D'accordo tra le Parti si conviene di abrogare il testo dell'Art.29) delle norme e di sostituirlo come segue.

“La Società corrisponde in caso di ricovero per infortunio dell'assicurato in istituto di cura un'indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza. La durata massima è di novanta giorni per evento e di centoottanta giorni per anno assicurativo.

In caso di degenza conseguente a un ricovero importante, la diaria viene raddoppiata.

Gli infortuni che determinano un "ricovero importante" sono:

- interventi per asportazione di organi;
- trapianti;
- artro-protesi delle grandi articolazioni.

La Società provvede al pagamento di quanto dovuto all'assicurato entro trenta giorni dalla dimissione dal ricovero su presentazione del documento attestante l'avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica.

7) RIMBORSO SPESE MEDICHE, FARMACEUTICHE, CHIRURGICHE, OSPEDALIERE da infortunio

Qualora fosse prestata, mediante apposito richiamo nella scheda di polizza, la garanzia prevista dall'Art.28- “Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere”, limitatamente agli infortuni che dovessero riguardare questa estensione di garanzia, essa verrà prestata alle seguenti condizioni:

La Società assicura sino alla concorrenza del massimale previsto in polizza per persona e per anno assicurativo, il rimborso: degli onorari dei medici e dei chirurghi, delle spese ospedaliere (accertamenti diagnostici, radioscopie, radiografie, esami di laboratorio), delle terapie fisiche, delle spese farmaceutiche nonché delle rette di degenza conseguenti ad un evento considerabile come infortunio a norma di polizza.

Delle prestazioni previste dal capoverso che precede, s'intendono comprese anche le spese inerenti agli interventi di chirurgia plastica rese necessarie per eliminare o contenere sfregi o deturpazioni di natura estetica fisiognomica subiti in occasione dei medesimi eventi dannosi considerati come infortunio.

Limitatamente alle seguenti prestazioni:

- 1) Laserterapia,
- 2) Magnetoterapia,
- 3) TAC,
- 4) Risonanza Magnetica,

AGENZIA	COD.	RAMO	N. POL.	N. APP.	CONTRAENTE/ASSICURATO
RHO	513	31	8111	2	A.S.D. G.S. ALTIUS

5) Artroscopia

la garanzia, per ciascuna delle suddette prestazioni, è operante fino alla concorrenza **del 40%** del massimale previsto per la presente garanzia.

La garanzia è altresì estesa al rimborso delle spese di trasporto dell'infortunato all'istituto di cura esclusivamente con mezzi di pronto soccorso anche aerei, sino alla concorrenza **del 30%** del massimale previsto per la presente garanzia.

Il rimborso viene effettuato dalla Società a guarigione clinica ultimata, su presentazione da parte dell'Assicurato dei documenti giustificativi (notule del medico, ricevute del farmacista, documenti giustificativi dell'Istituto di cura nel quale ha avuto luogo il ricovero e simili).

La denuncia dell'infortunio, anche agli effetti del presente articolo, deve essere fatta nel termine e con le modalità previste. In caso di ritardata denuncia non vengono rimborsate le spese relative al periodo anteriore al giorno della denuncia stessa. La domanda per il rimborso di dette spese corredata dei documenti giustificativi, di cui sopra, deve essere presentata alla Società, pena la decadenza della garanzia, entro il 30° giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica e la degenza.

Resta inteso che la garanzia di cui al presente titolo sarà operante con applicazione di uno scoperto del **10%** con il minimo di **€ 75,00** per ogni sinistro.

8) MANCINISMO

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto dextro varranno per quello sinistro e viceversa

FERMO IL RESTO

La presente appendice, fatta in tre esemplari ad un solo effetto in Rho il 29/09/2011 fa parte integrante della polizza a cui si riferisce.

**SOC. CATTOLICA DI ASS.NE
COOP. A R.L.**

REBAMON Sas
L'Agente Generale

IL CONTRAENTE

A.S.D. Altius
Via Marconi, 26
20010 COGNARFEDO (MI)
C.F. 93534000158

S.A. - MOD. 2001LS